



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

ATTO DI TRANSAZIONE FISCALE

NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX

ARTT. 57, 61, 63 E 284 D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019

stipulato tra

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE TERRITORIALE II LIGURIA, PIEMONTE E VALLE
D'AOSTA**

e

EGEA COMMERCIALE SRL e

**EGEA ENERGIE SRL in qualità di cessionaria del ramo d'azienda di Egea
Commerciale s.r.l.**

Il presente atto formale di transazione fiscale nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa regolato dall'art. 61 del D. Lgs.12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito indicato come CCII) viene stipulato e firmato digitalmente tra le parti:

- **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, DIREZIONE TERRITORIALE II – LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA** (di seguito anche “Agenzia” o “ADM”), Corso Sebastopoli n. 3, 10134 Torino, nella persona del Direttore Territoriale, Dott. Andrea Maria Zucchini;
- e
- **EGEA COMMERCIALE SRL con socio unico** (C.F. 02439760162), (di seguito anche “la Società debitrice o la Società”) con sede legale in Alba (CN), Corso Nino Bixio n. 8, capitale sociale Euro 3.000.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita Iva 02439760162, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo numero REA CN-24642, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri, Dott. Marco Meo, nato a Campobasso il 6 aprile 1962, codice fiscale MEO MRC 62D06 B519A, assistita dal Prof. Dott. Giulio Andreani e dalla Dott.ssa Erika Andreani, presso i quali, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Milano (MI), in Piazza Tre Torri n. 2 c.a.p. 20145 presso lo Studio PwC TLS - Associazione Professionale di Avvocati & Commercialisti;
- **EGEA ENERGIE SRL** (C.F. 04095190049) con sede legale in Alba (CN), Corso Nino Bixio n. 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri, Dott. Marco Meo, nato a Campobasso il 6.04.1962, codice fiscale MEO MRC 62D06 B519A, in qualità di cessionaria del ramo d'azienda di Egea Commerciale s.r.l. (anch'essa parte debitrice

16126 – GENOVA, Via Rubattino 4 - 10134 TORINO, Corso Sebastopoli, 3
+39 010 8541186 - +39 011 0369112

dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it / dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg.legale@adm.gov.it

ADM.DGDR0018.REGISTRO UFFICIALE.0022861.25-06-2024-U



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

obbligata nei limiti del presente accordo, di seguito anche indicata come NewCo Commerciale o cessionaria).

PREMESSO CHE

- Egea Commerciale s.r.l. versa in stato di crisi ed è in possesso dei requisiti di assoggettabilità alla disciplina della transazione fiscale previsti dagli artt. 1 e 2 del CCII;
- lo stato di crisi della società è da attribuire ad una intervenuta precarietà del settore di riferimento a causa della volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, i quali hanno subito un drastico aumento con lo scoppio del conflitto russo-ucraino e tale circostanza è stata ulteriormente aggravata dalla presenza di contratti di somministrazione a prezzo fisso;
- in data 9.03.2024, nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di accordi di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57 e 61 CCII, la Società Egea Commerciale s.r.l. ha presentato ad ADM la proposta di definizione del trattamento dei debiti tributari ai sensi dell'art. 63 CCII, trasmessa anche al competente Agente della Riscossione, successivamente integrata;
- l'istanza di transazione fiscale si inserisce nell'ambito degli *accordi di ristrutturazione di gruppo* conclusi da Egea Commerciale s.r.l., Egea s.p.a. ed Egea PT s.r.l., all'esito di una procedura di Composizione Negoziata della crisi (di seguito anche CNC), cui le società hanno chiesto l'accesso in data 22.06.2023, ai sensi degli artt. 12 e seguenti CCII e che la proposta di transazione fiscale è stata presentata unicamente da Egea Commerciale s.r.l.;
- l'istanza di transazione fiscale ai sensi del paragrafo 6.2.1 lettera C) prevede che sia la società NewCo Commerciale, cessionaria del ramo d'azienda comprensivo dei debiti tributari, a pagare le somme dovute in dipendenza dell'atto di transazione;
- l'istanza di transazione fiscale ai sensi del paragrafo 6.2.1 lettera G) prevede l'obbligo della Egea Commerciale s.r.l. e per essa della società NewCo Commerciale, cessionaria del ramo d'azienda, di assicurare nel complesso, per un biennio decorrente dall'omologazione dell'atto di transazione, l'occupazione di almeno n. 75 dei suoi attuali lavoratori dipendenti, fatti salvi gli effetti delle cessazioni volontarie del rapporto di lavoro e dei trasferimenti infragruppo, nonché l'obbligo delle altre società del Gruppo di conservare l'occupazione degli altri 1.111 dipendenti attualmente occupati da dette società;
- il piano di ristrutturazione prevede, oltre all'omologa dei già citati accordi di ristrutturazione di gruppo all'esito di un percorso di CNC intrapreso con i rispettivi creditori, la realizzazione di un'operazione straordinaria ("operazione IREN"), finalizzata a cedere alla società Iren s.p.a. alcuni identificati rami d'azienda appartenenti a società del gruppo Egea, i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'omologa degli accordi di



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

ristrutturazione e della transazione fiscale.

- in data 12.04.2024 è stato stipulato il contratto di cessione di ramo d'azienda tra Egea Commerciale s.r.l. e Egea Energie s.r.l. (C.F. 04095190049), registrato in data 16.04.2024, numero 35098 serie 1T, previa autorizzazione del Tribunale di Torino e sotto condizione sospensiva dell'omologa degli accordi di ristrutturazione, per effetto del quale la cessionaria ha accettato e acquistato il ramo d'azienda comprendente anche "... iv) il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'Agenzia della Riscossione e delle Regioni relativamente ai debiti tributari ridotti per effetto dell'approvazione della presente proposta", [...] vii) gli altri debiti di Egea Commerciale che non siano oggetto degli accordi di ristrutturazione né della presente proposta, compreso il debito tributario maturato dal 1° gennaio 2024 ...".
- in data 16.04.2024 Egea Commerciale s.r.l., Egea s.p.a. ed Egea PT s.r.l. hanno depositato presso il Tribunale di Torino, ai sensi degli artt. 40, 48, 54, 57 e 61 CCII - P.U. R.G. n. 195/2024 - il ricorso congiunto per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con le creditrici finanziarie, con gli obbligazionisti e con i fornitori, nonché della proposta di transazione fiscale formulata, oltre che ad ADM, all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia Entrate-Riscossione e alle Regioni, con richiesta di disporre l'estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 61 CCII, ai creditori non aderenti;
- con decreto depositato in data 2.05.2024 il Tribunale di Torino, con riferimento al procedimento unitario R.G. n. 195/2024, ha fissato udienza di omologazione del piano e degli accordi di ristrutturazione dei debiti in data 20.06.2024, nominando Commissario Giudiziale il dott. Filiberto Ferrari Loranzi, al fine di riferire in ordine alla *veridicità e attendibilità dei dati e alla fattibilità del piano e degli accordi*;
- con ordinanza depositata in data 6.05.2024 il Tribunale di Torino ha confermato le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII sino al 26.06.2024;
- in data 17.05.2024 ADM ha ricevuto l'avviso dell'avvenuto deposito presso il Tribunale di Torino del sopraccitato ricorso;
- in data 17.05.2024 è stata inviata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'attestazione ex art. 57 CCII redatta dal prof. Alessandro Danovi il 10.04.2024, attestante, con specifico riferimento a Egea Commerciale s.r.l.: la *veridicità dei dati aziendali* al 31.12.2023; la *fattibilità del Piano* elaborato ai sensi degli artt. 57, 23, 61 e 63 CCII; l'*idoneità* del Piano e degli accordi ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'art. 57 CCII; che il soddisfacimento dei creditori non aderenti per le categorie cui vengono estesi gli effetti degli Accordi, non è inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. d), CCII; la *convenienza* del trattamento proposto mediante la proposta di transazione fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale, ai sensi del comma 1, dell'art. 63 CCII. In merito alla veridicità e completezza



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

dei dati l'attestatore ha precisato che ha ricevuto dalle Società una specifica *Management letter*, dallo stesso richiamata con riguardo ai limiti dell'attestazione, alla veridicità dei dati alla base del piano e con riguardo alle politiche contabili adottate dalla società. In merito alla fattibilità del Piano, l'attestatore ha subordinato il giudizio, tra l'altro, all'inesistenza di rischi, diversi da quelli portati a conoscenza del professionista, che potrebbero tradursi in divergenze, anche sostanziali, dalle conclusioni raggiunte. In merito alla preferibilità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria l'attestatore ha richiamato integralmente la relazione del dott. Paolo Carbone, da cui emerge che l'attivo realizzabile nello scenario di liquidazione giudiziale non garantirebbe neppure in minima parte la soddisfazione del credito erariale;

- con riferimento ai crediti vantati da ADM, la proposta di Egea Commerciale s.r.l. presentata in data 9.3.2024 prevede il soddisfacimento dei crediti relativi ai tributi, alle sanzioni, agli interessi e all'indennità di mora, sia certi (cioè non in contenzioso) sia in contenzioso, nella misura del 30% del loro ammontare come quantificato nella proposta ovvero del diverso ammontare che risultasse dovuto;
- in data 16.5.2024 la Società ha presentato un'integrazione alla proposta di transazione fiscale dove è stato precisato che la società si obbliga, inoltre, a rinunciare a impugnare gli atti impositivi relativi ai crediti di cui trattasi, nonché a richiedere l'estinzione di tutti i giudizi radicati dinanzi alle competenti Corti di Giustizia Tributaria per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- con nota prot. n. 20434 RU del 5.06.2024 la Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta ha certificato il credito di ADM al 31.12.2023 in complessivi € 73.974.077,99, come meglio precisato nel prospetto allegato alla predetta nota, da intendersi parte integrante della stessa, e così dettagliato:

	tributo	indennità di mora	interessi	sanzioni	spese di notifica	totale
iscritto a ruolo	€ 38.563.004,02	€ 2.292.987,80	€ 17.589,84	€ 2.841.608,58	€ 18,00	€ 43.719.566,98
non iscritto a ruolo	€ 12.446.074,53	€ 753.004,63	€ 8.239,67	€ 17.047.005,44	€ 186,74	€ 30.254.511,01
totale	€ 51.009.078,55	€ 3.045.992,43	€ 25.829,51	€ 19.888.614,02	€ 204,74	€ 73.974.077,99

- in data 10.6.2024, a seguito dei confronti *medio tempore* intercorsi, la Società ha integrato la proposta di transazione fiscale, come da ultimo formulata ad ADM, prevedendo “*un incremento del soddisfacimento del credito di codesta Agenzia offerto con la Proposta di transazione fiscale, integrata con la citata nota del 3 giugno 2024, nella misura del 30% del credito certificato, pari a Euro 73.974.077,99 (soddisfacimento corrispondente quindi a Euro 22.192.223,10), consistente nell'ulteriore corresponsione di Euro 277.442,00 (frutto della distribuzione proporzionale delle somme già stanziare*



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

nel piano di risanamento all'interno della categoria omogenea ex art. 61 del Codice della crisi di cui fa parte codesta Agenzia, conseguente alla rideterminazione dei crediti della stessa Agenzia). Tale maggior importo verrà corrisposto mediante le medesime rate di pagamento previste dalla Proposta di transazione fiscale”;

- risultando pendenti indagini preliminari, condotte dalla Procura della Repubblica di Asti, a carico di alcuni pregressi amministratori di Egea Commerciale s.r.l., la proposta modificativa prevede, altresì, che, in caso di rinvio a giudizio dei suddetti amministratori e/o di eventuali altri soggetti per condotte relative alla gestione della società (all'esito delle indagini preliminari di cui sopra o eventuali altre che fossero aperte in relazione a potenziali condotte commesse in danno della società), Egea Commerciale s.r.l. assume espresso impegno (i) a fornire periodico aggiornamento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle principali evoluzioni del relativo procedimento, per quanto saranno alla stessa rese note; (ii) a costituirsi parte civile nel relativo processo penale, al fine di far valere i propri diritti risarcitori ai sensi dell'art. 2476 c.c., e altre eventuali disposizioni applicabili, e a coltivare l'azione con diligenza, eventualmente anche dinnanzi al Giudice civile ove necessario per la quantificazione del danno; (iii) a destinare, in proporzione all'ammontare dei rispettivi crediti degli enti appartenenti alla categoria omogenea di cui al citato art. 61, tutte le eventuali somme comunque risultanti dall'esercizio dell'azione civile di cui al punto che precede, entro 180 giorni dal provvedimento giudiziale definitivo di condanna, o nel caso di transazione con i dedotti responsabili, esclusivamente previo assenso alla conciliazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto creditore di maggioranza nella categoria omogenea. Fermo il resto;
- sono stati acquisiti i pareri rilasciati in merito alla proposta di transazione fiscale dalla Direzione Legale e Contenzioso con nota prot. n. 18820/RU del 24.05.2024 e dalla Direzione Accise con nota prot. n. 19880/RU del 03.06.2024, nonché dalle strutture territoriali di ADM interessate da questa Direzione Territoriale;
- è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, espresso con nota prot. n. 31250 del 6.6.2024;
- con nota prot. 21036 RU del 10.06.2024 la Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta ha espresso il proprio parere favorevole (atto di assenso) sull'istanza di transazione così come modificata e integrata, nel quale sono esposti i motivi per addivenire alla definizione del trattamento dei crediti erariali, che qui si intendono integralmente richiamati;
- in data 20.06.2024 si è svolta presso il Tribunale di Torino l'udienza per l'omologa degli accordi ad efficacia estesa all'esito della quale il giudice, preso atto dell'assenso espresso dalle Agenzie fiscali e dell'imminente sottoscrizione del relativo atto di transazione, si è riservato sulle opposizioni presentate;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

CONSIDERATO CHE

- l'operazione di risanamento prevede la cessione di alcuni individuati rami d'azienda delle tre società del gruppo – già richiedenti l'accesso alla Composizione Negoziata della Crisi – alla società IREN SPA con contestuale creazione di società NewCo e i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'omologa semplice degli accordi di ristrutturazione e della transazione fiscale;
- il credito di ADM al 31.12.2023, in base alla proposta di transazione fiscale così come da ultimo modificata in data 10.6.2024, sarebbe soddisfatto nella misura del 31% circa, con la corresponsione dell'importo complessivo di € 22.469.665,10 (comprensivo dell'incremento offerto pari a € 277.442,00 *“frutto della distribuzione proporzionale delle somme già stanziare nel piano di risanamento all'interno della categoria omogenea ex art. 61 del Codice della crisi [...]”*), a copertura di imposte, sanzioni, interessi e indennità di mora. Il pagamento dell'importo di cui sopra sarà assicurato da NewCo Commerciale s.r.l., cessionaria del ramo di azienda di Egea Commerciale s.r.l., mediante n. 40 (quaranta) rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro la fine del mese di dicembre 2024 e comunque non anteriormente alla data di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Sulle somme dovute saranno corrisposti, inoltre, gli interessi di dilazione in ragione del tasso legale annuo *pro tempore* vigente.
- in base all'integrazione trasmessa il 16.5.2024, Egea Commerciale s.r.l. si impegna a corrispondere l'importo complessivo offerto per il soddisfacimento dei debiti nei confronti di ADM (da ultimo quantificato in € 22.469.665,10, in base a quanto previsto dalla proposta modificativa del 10.6.2024) anche nel caso di una rideterminazione del debito “a consuntivo”, al netto dei conguagli a credito discendenti dalle dichiarazioni di consumo per l'anno 2023, con contestuale obbligo della stessa a rinunciare ai crediti vantati nei confronti di ADM di futuro eventuale utilizzo.
- come precisato nell'integrazione del 16.5.2024, a seguito della definitiva omologazione degli accordi di cui fa parte la transazione fiscale, Egea Commerciale *“rinuncerà a impugnare gli atti impositivi relativi ai crediti di cui trattasi e richiederà l'estinzione di tutti i giudizi radicati dinanzi alle competenti Corti di Giustizia Tributaria per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”*.
- Egea Commerciale s.r.l. si è impegnata a costituirsi parte civile nel procedimento penale in capo agli ex amministratori al fine di far valere i propri diritti risarcitori ai sensi dell'art. 2476 c.c. prevedendo il riversamento pro-quota agli Enti degli eventuali risarcimenti ottenuti;
- secondo quanto attestato dal professionista incaricato (prof. Danovi) e dal Commissario Giudiziale (dott. Ferrari Loranzi) la transazione fiscale è in grado di assicurare una migliore soddisfazione del credito erariale rispetto all'alternativa della liquidazione



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

giudiziale. In ipotesi di liquidazione di Egea Commerciale, il prof. Danovi, ha, infatti, evidenziato che, tenuto conto dei valori di realizzo dell'attivo (ca. 103 milioni) e di estinzione del passivo (ca. 477 milioni), troverebbero soddisfacimento integrale tutte le posizioni creditorie prededucibili e quelle assistite da privilegio speciale e generale sino al grado di cui all'art. 2751 *bis* n. 1 c.c. In particolare, per quanto riguarda i crediti di ADM, in caso di liquidazione verrebbe garantito, in ipotesi, il soddisfacimento integrale dei soli crediti assistiti dal privilegio speciale ex art. 57 del D.Lgs. 504/95, "da esercitarsi sui crediti originati dalle forniture operate da Egea Commerciale", per un importo pari a circa € 3 milioni, mentre i rimanenti crediti dell'Agenzia sarebbero considerati chirografari e non verrebbero, quindi, in alcun modo soddisfatti. Conseguentemente, in caso di liquidazione giudiziale, il credito erariale di ADM avrebbe una soddisfazione parziale nella misura del 4% circa, decisamente inferiore alla percentuale di soddisfacimento derivante dalla proposta di transazione fiscale.

- nella citata relazione, il prof. Danovi ha espressamente evidenziato che l'accettazione della proposta di transazione fiscale (con adesione espressa o con *cram down*), così come complessivamente avanzata, da parte sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli appare determinante ai fini della realizzabilità del Piano e degli accordi, nonché ai fini del rilascio della relativa attestazione di fattibilità;
- l'adesione alla proposta di transazione contribuisce al risanamento aziendale e alla tenuta occupazionale, consentendo il contemperamento degli interessi pubblici e privati;
- con pareri rilasciati in merito alla proposta di transazione fiscale dalla Direzione Legale e Contenzioso con nota prot. n. 18820/RU del 24.05.2024 e dalla Direzione Accise con nota prot. n. 19880/RU del 03.06.2024, nonché dalle strutture territoriali di ADM interessate da questa Direzione Territoriale.

La Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta (parte creditrice) e la società Egea Commerciale s.r.l. (parte debitrice) e la società Egea Energie s.r.l. (parte debitrice nei limiti del presente accordo), come sopra rappresentate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

le premesse e gli allegati (tra cui il prospetto in cui sono riportati i crediti di ADM), formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 1 – Termini generali

L'Accordo acquista la sua piena validità ed efficacia subordinatamente all'omologazione definitiva da parte del Tribunale di Torino ed allo spirare dei termini per l'impugnazione dell'omologa.

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono di transare i propri rispettivi crediti e debiti, in conformità alla disciplina regolata dal combinato disposto degli artt. 57, 61 e 63 del CCII e alle

finalità istituzionali sottese e presupposte dall'istituto della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa.

A seguito dell'istanza di transazione su crediti tributari e per effetto del presente accordo, le Società si obbligano solidalmente a versare le somme concordate nei tempi stabiliti e con le modalità di versamento che verranno indicate con separato atto.

Per effetto del disposto dell'art. 59, comma 1, del Codice della Crisi, inoltre, a seguito della definitiva omologazione del presente atto, i fideiussori e i garanti della Società saranno liberati dalle loro obbligazioni nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relative ai debiti oggetto della presente transazione fiscale.

ART. 2 – Determinazione dell'importo dovuto

Le società si impegnano a versare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 CCII, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che al medesimo titolo accetta, la somma di **€ 22.469.665,10**, a copertura di imposte, sanzioni, interessi e indennità di mora.

La società Egea Commerciale s.r.l. si impegna, altresì, al riversamento pro-quota ad ADM degli eventuali risarcimenti ottenuti a seguito della costituzione di parte civile nel procedimento penale in capo agli ex amministratori e a fornire periodico aggiornamento sulle evoluzioni del relativo procedimento, entro 180 giorni dal provvedimento giudiziale definitivo di condanna o, dall'eventuale transazione con i dedotti responsabili, stipulata esclusivamente previo assenso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le società rinunciano definitivamente ai crediti relativi ai conguagli risultanti dalle dichiarazioni di consumo presentate per l'attività di vendita di energia elettrica e gas svolta da Egea Commerciale s.r.l.

ART. 3 - Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato in prima battuta dalla cessionaria del ramo d'azienda Egea Energie s.r.l. mediante n. 40 (quaranta) rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali dovrà essere versata entro la fine del mese di dicembre 2024 mentre le ulteriori rate dovranno essere versate entro la fine di ognuno dei trimestri successivi con pagamento degli interessi al tasso legale *pro tempore* vigente, il cui importo sarà compreso in ciascuna rata. Gli interessi vengono inizialmente calcolati al tasso attualmente vigente, ferma restando la possibilità per la parte che vi abbia interesse, di chiedere il riconteggio con conguaglio dell'eventuale differenza residua. I pagamenti potranno essere effettuati anche mediante compensazione dei crediti fiscali inclusi quelli eventualmente acquisiti presso terzi, di cui la società dovesse disporre alle date di esecuzione dei pagamenti stessi, fermo restando che nel caso in cui la spettanza dei crediti utilizzati dovesse essere sconosciuta dall'Amministrazione finanziaria, detta società dovrà provvedere a versare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto con cui tale sconoscimento le sarà stato comunicato.

Resta ferma la facoltà delle società di anticipare l'esecuzione dei pagamenti previsti.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

Come previsto nella proposta di transazione al paragrafo 6.2.1 lettera M), nell'ipotesi di tardivo pagamento degli importi dovuti in base al presente accordo, purché versati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza concordata, sulle somme tardivamente corrisposte sarà applicata una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali correnti in ragione dei giorni di ritardo da corrispondere contestualmente all'importo versato in ritardo.

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le indicazioni contabili, le modalità e gli estremi di versamento che verranno precisati con successivo atto, che sarà notificato a mezzo pec alle due società debentrici, unitamente al piano di ammortamento, ad integrazione del presente accordo.

È onere della società, entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento, darne formale comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Cuneo, territorialmente competente, e alla Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

ART. 4 - Impegni della Società

La Società si impegna:

- ad informare senza indugio ed in modo adeguato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del verificarsi di qualsiasi evento idoneo a pregiudicare in via definitiva il pagamento di quanto previsto nel presente atto;
- a rinunciare a coltivare tutto il contenzioso pendente con ADM chiedendo nei relativi giudizi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- a non effettuare distribuzioni (in denaro o in natura) di capitale e/o riserve e/o distribuzione di dividendi nell'arco di piano previsto per il pagamento a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ART. 5 - Dichiarazioni e garanzie della Società

Le Società dichiarano e garantiscono:

- di essere validamente costituite ed esistenti in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- che la sottoscrizione, l'esecuzione e l'adempimento delle obbligazioni predette ha tutte le necessarie deliberazioni degli organi sociali;
- che la stipulazione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni con esso assunte non violano alcuna disposizione di legge applicabile e non confliggono con alcuna disposizione del proprio statuto sociale;
- che come ribadito nella Management letter del 10.04.2024, indirizzata al prof. Danovi, la documentazione messa a disposizione è completa, autentica e attendibile e le informazioni ivi contenute sono corrette ed esatte. La documentazione prodotta, come espressamente previsto dall'art. 63, comma 2, del CCII, rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

patrimonio.

ART. 6 - Moratoria, *pactum de non petendo*

Fatta salva l'ipotesi di risoluzione per inadempimento del presente accordo e/o degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, ADM, per i crediti oggetto della transazione fiscale, si impegna con efficacia immediata, nelle more della decisione del Tribunale di Torino in merito all'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione, a non intraprendere alcuna azione cautelare e/o esecutiva, conservativa, monitoria od altre azioni aventi analoga natura nei confronti della Società (compresa quella diretta all'instaurazione di una procedura concorsuale).

ART. 7- Presentazione accordo di ristrutturazione

La Egea Commerciale s.r.l. si obbliga a depositare il presente atto di transazione fiscale sottoscritto presso il Tribunale di Torino per il giudizio di omologazione degli accordi ad efficacia estesa in base all'art. 48, c. 4, CCII.

La Egea Commerciale s.r.l. si obbliga, per il caso in cui non vi provveda la competente Cancelleria, a notificare e iscrivere la sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione nel Registro delle Imprese entro i 5 giorni successivi al deposito della stessa sentenza presso la Cancelleria del Tribunale in base agli artt. 45 e 48 c. 5 CCII.

ART. 8 – Mancata presentazione dell'accordo di ristrutturazione

Il mancato deposito e la mancata iscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 7 costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente atto di transazione fiscale con conseguente immediato ripristino dell'intera originaria posizione creditoria erariale, comprensiva anche degli ulteriori interessi di mora maturati, dei compensi e delle spese dovute all'Agente della Riscossione, al netto delle somme eventualmente già versate, nonché con il conseguente ripristino delle garanzie fidejussorie attualmente in essere.

ART. 9 – Efficacia dell'Atto di Transazione

Salvo quanto previsto al precedente art. 8, il presente atto di Transazione fiscale acquista efficacia all'omologazione da parte del Tribunale di Torino.

In caso di mancata omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione, il presente atto non avrà efficacia tra le Parti; ADM e, per essa, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcuna ulteriore formalità, potranno immediatamente procedere al recupero, per intero, delle singole esposizioni nei confronti della Società, oltre agli interessi maturati nonché all'escussione delle garanzie prestate presso l'Ufficio delle Dogane di Cuneo, ad oggi sospesa.

ART. 10 – Esito indagini in corso - Risoluzione

Qualora dalle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Asti o da altri organi inquirenti dovesse emergere la non veridicità dei dati societari presi a base per le valutazioni di fattibilità e convenienza economica, essendosi la volontà formata su dati non veritieri, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli valuterà l'opportunità o la sussistenza dei presupposti per richiedere l'annullamento/risoluzione del presente accordo con immediato



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

ripristino dell'intera originaria posizione creditoria erariale, comprensiva anche degli ulteriori interessi di mora maturati, al netto delle somme eventualmente già versate.

ART. 11 – Assoggettamento a procedure concorsuali - Risoluzione

La transazione fiscale s'intende risolta di diritto, con le conseguenze indicate nell'articolo 9, in caso di futuro assoggettamento dei debitori a procedure concorsuali diverse da quella nel cui ambito viene sottoscritto il presente atto.

La transazione fiscale, inoltre, è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in base a quanto previsto dall'articolo 63, comma 3, CCII.

Qualora la Parte obbligata al pagamento si rendesse in qualsiasi modo inadempiente a quanto previsto nel presente atto o risultasse morosa nel pagamento di ulteriori debiti fiscali correnti, ADM avrà diritto alla risoluzione per inadempimento e sarà autorizzata a pretendere il pagamento immediato dell'intera differenza fra le singole esposizioni debitorie e le somme già versate.

Al ricorrere di qualunque causa di risoluzione, ivi comprese quelle individuate agli articoli nn. 8-9-10, si ripristinerà l'intera originaria posizione creditoria erariale, comprensiva anche degli ulteriori interessi di mora maturati, dei compensi e delle spese dovute all'Agente della Riscossione, al netto delle sole somme eventualmente già versate. L'Agenzia potrà agire per la tutela degli interessi erariali e, altresì, presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società sulla base di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 CCII.

Le polizze fidejussorie prestate presso l'Ufficio delle Dogane di Cuneo rimarranno in essere fino alla naturale scadenza delle stesse.

ART. 12 – Obblighi di comunicazione

La società Egea Commerciale s.r.l. avrà cura di comunicare senza indugio alla Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, ai recapiti di seguito convenuti, le attestazioni di avvenuto deposito del presente accordo presso la Cancelleria del Tribunale e presso il Registro delle Imprese competenti.

ART. 13 – Ulteriore attività di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Resta impregiudicato il potere di controllo, nei termini di legge, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verso la Società in riferimento a controlli o a fattispecie accertate differenti da quelle che hanno determinato il debito oggetto di transazione, senza che tali eventuali controlli possano inficiare la validità della transazione fiscale nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ivi trattata.

L'accordo riguarda esclusivamente i debiti riportati nella certificazione emessa da questa Agenzia. ADM, pertanto, si riserva il diritto di notificare altri atti dai quali possa derivare ulteriore debito in capo alla Società e ad iscrivere a ruolo, nonché affidare il carico all'Agente della riscossione competente, nei termini previsti dalla legge. Tali ulteriori somme saranno,



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

comunque, dovute anche se riferibili a periodi di imposta anteriori al presente atto e per i quali si è provveduto al consolidamento del credito.

ART. 14 – Aumento doloso di passività/sottrazione dolosa di attività

ADM si riserva di assumere le opportune iniziative, a piena tutela degli interessi erariali, nell'ipotesi in cui risultassero elementi tali da fare presupporre che, nonostante la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, siano configurabili in capo alla società debitrice condotte dirette ad operare un aumento doloso di elementi del passivo o la sottrazione o dissimulazione di elementi propri dell'attivo.

ART. 15 – Sospensione dell'esecuzione degli atti oggetto di Transazione Fiscale

Fermo quanto previsto dall'art. 6 del presente atto, a seguito del deposito della sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, ADM si obbliga, nel termine di quindici giorni dalla data in cui ne venga a conoscenza, per via diretta o mediata, a sospendere la riscossione degli importi a ruolo oggetto di falcidia nel presente atto, con decorrenza dalla stessa data di emissione del decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione da parte del Tribunale competente.

ART. 16 – Insindacabilità degli atti oggetto di Transazione Fiscale

La società Egea Commerciale s.r.l. si impegna a non impugnare e a non muovere eccezioni di alcun tipo, in sede giurisdizionale, avverso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su alcun atto oggetto della transazione fiscale.

ART. 17 – Esclusione dell'efficacia novativa

Le Parti danno atto e convengono che nessuna delle previsioni del presente atto costituisce, né può essere interpretata, come novazione della esposizione debitoria.

La Transazione Fiscale non ha natura né effetti novativi dei crediti oggetto della medesima.

ART. 18 - Disposizioni varie

Qualsiasi modifica o variazione al presente atto di transazione fiscale non sarà valida e/o vincolante ove essa non risulti approvata per iscritto dalle Parti.

Nel caso in cui una clausola o una condizione del presente atto dovesse venire giudicata, per qualsiasi ragione, invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità ed efficacia delle altre clausole o condizioni del presente atto e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle invalide o inefficaci aventi contenuto più simile a quelle sostituite al fine di salvaguardare la generale economia dell'Accordo.

L'eventuale tolleranza da parte di una delle Parti di comportamenti di altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente atto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni qui previste.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

ART. 19 – Comunicazioni e recapiti

Qualsiasi comunicazione riguardante l'atto di transazione fiscale dovrà essere effettuata tramite i seguenti recapiti, con preferenza dello strumento della posta elettronica certificata:

per l'**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta** – all'indirizzo di

Corso Sebastopoli n. 3 – 10134 TORINO

tel. 011 0369112

mail: dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg@adm.gov.it

pec: dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it

per **EGEA COMMERCIALE SRL**

all'indirizzo di Alba (CN), Corso Nino Bixio n. 8,

pec: egeacommerciale@pec.egea.it

per **EGEA ENERGIE SRL**

all'indirizzo di Alba (CN), Corso Nino Bixio n. 8,

pec : egeaenergie@pec.egea.it

ART. 20 - Foro competente

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente accordo, e degli atti a esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 – Oneri e spese

Ogni e qualsivoglia spesa riconnessa al presente atto – a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese notarili, spese di registrazione, tasse, imposte, spese e/o oneri, anche riconnessi alla formalizzazione dell'Accordo ai sensi di legge – resta ad esclusivo carico della Società.

ART. 22 – Regime Tributario

Il presente atto di transazione è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di negozio soggetto a omologazione giudiziale, fermo restando che il decreto di omologazione sarà altresì soggetto a imposta fissa ricorrendo i presupposti di cui alla Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012.

ART. 23 – Conservazione dell'atto e raccolta

Il presente atto di transazione nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti viene sottoscritto digitalmente e conservato dalla DIREZIONE TERRITORIALE II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, dalla società EGEA COMMERCIALE SRL e dalla società EGEA ENERGIE SRL, come sopra rappresentate.

Allegato: prospetto crediti ADM



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Affari Generali

Sezione Legale e Contenzioso

Il presente atto viene letto e approvato dalle parti convenute, presa visione dei documenti allegati, e infine dalle stesse sottoscritto digitalmente.

Torino, [data di segnatura di protocollo]

per **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

Direzione Territoriale II

Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta

Il Direttore Territoriale

Dott. Andrea M. Zucchini

(firmato digitalmente)

per **EGEA COMMERCIALE SRL**

Il Rappresentante Legale

Dott. Marco Meo

(firmato digitalmente)

per **EGEA ENERGIE SRL**

Il Rappresentante Legale

Dott. Marco Meo

(firmato digitalmente)